

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II). Atto n. 146 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) . | 41 |
| Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 147 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 42 |
| ALLEGATO (<i>Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Pesco e altri</i>) | 45 |
| Proposta di nomina del dottor Eugenio Giani a presidente dell'Istituto per il credito sportivo. Nomina n. 44 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .. | 42 |
| INDAGINE CONOSCITIVA: | |
| Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>) | 44 |

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 aprile 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).

Atto n. 146.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° aprile scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che il relatore, Sottanelli, nella precedente seduta di esame ha formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Avverte inoltre che il gruppo M5S ha preannunciato la presentazione di una proposta di parere alternativa sullo schema di decreto legislativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione sulla proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Atto n. 147.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° aprile scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che il relatore, Gitti, nella precedente seduta di esame ha formulato una proposta di parere favorevole con una condizione e numerose osservazioni.

Avverte inoltre che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa sullo schema di decreto legislativo (*vedi allegato*), la quale sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione sulla proposta di parere del relatore.

Proposta di nomina del dottor Eugenio Giani a presidente dell'Istituto per il credito sportivo.

Nomina n. 44.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esprimere il parere al Governo sulla proposta di nomina del dottor Eugenio Giani a presidente dell'Istituto per il credito sportivo (Nomina n. 44).

Al riguardo ricorda preliminarmente che la proposta di nomina del presidente dell'Istituto per il credito sportivo è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi della legge n. 14 del 1978.

Rammenta inoltre che l'Istituto per il credito sportivo è stato istituito, come ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e gestione autonoma, dalla legge n. 1295 del 1957, la quale ha trasferito al nuovo Istituto le operazioni creditizie allora in carico alla Banca nazionale del lavoro per la « Gestione speciale del credito sportivo ».

All'Istituto era attribuito il compito di esercitare, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, ovvero concedendo, a valere su uno specifico fondo, contributi in conto interessi su mutui accordati da altri soggetti, il credito a favore di: enti pubblici locali e altri enti pubblici; federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI; società ed associazioni sportive, aventi personalità giuridica e riconosciute dal CONI; enti di promozione sportiva, aventi personalità giuridica e riconosciuti dal CONI; società e associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva che, in base a progetti approvati secondo le norme vigenti in materia sentito il parere tecnico del CONI, intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché acquistare immobili da destinare ad attività sportive.

Rammenta quindi che la disciplina dell'Istituto è stata successivamente riordinata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 453 del 2000, il quale specifica, all'articolo 2, che l'Istituto eroga, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. A tale finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti dal proprio patrimonio, nonché con l'emissione di obbligazioni.

Ricorda inoltre come, successivamente, le funzioni dell'Istituto siano state ampliate: in particolare, lo statuto approvato dal Ministero per i beni e le attività culturali con decreto 4 agosto 2005 ha esteso la sfera di competenza dell'Istituto anche all'esercizio delle attività creditizie e finanziarie in favore di enti di promozione culturale e dello spettacolo, nonché di altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità di sviluppo dei beni e delle attività culturali, oltre che alla gestione di due Fondi speciali: il già citato Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi e il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva. Lo Statuto precisava che l'Istituto può svolgere l'attività bancaria, anche con raccolta di risparmio tra il pubblico, nonché l'attività di consulenza nei settori di competenza ed ogni altra attività consentita alle banche.

Con decreto interministeriale del Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, in data 24 gennaio 2014 è stato emanato il nuovo Statuto dell'Istituto, il quale ha, tra l'altro, semplificato l'organizzazione interna dell'Istituto, che si articola ora nel presidente, nel consiglio di amministrazione (il cui numero è stato ridotto), nel Comitato di gestione dei Fondi speciali, nel collegio dei Sindaci e nel Direttore generale, non contemplando più, come invece faceva il precedente statuto, le figure del comitato esecutivo e dell'amministratore delegato. Segnala come le nuove norme statutarie, nel confermare i compiti attribuiti all'Istituto in materia di credito per le attività sportive e culturali, precisino che l'Istituto può compiere ogni operazione strumentale, connessa e accessoria alla sua attività principale ed esercitare anche attività di consulenza nei settori di competenza e ogni altra attività consentita alle banche. Rammenta inoltre come sia prevista una specifica funzione di revisione legale e sia precisato che la verifica del rispetto delle finalità pubblicistiche dell'Istituto spetta, non più, genericamente, ai « ministeri competenti », ma al Presidente del Consi-

glio dei ministri ovvero, se nominata, all'Autorità di Governo con delega allo Sport, al Ministro dell'economia e, per i profili di competenza, al Ministro per i beni e le attività culturali.

In tale contesto segnala come, dal 2011, l'Istituto per il credito sportivo sia sottoposto a procedura di amministrazione controllata, ai sensi dell'articolo 70 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB). A seguito dell'approvazione del citato nuovo Statuto dell'Istituto la Banca d'Italia ha rilasciato, con provvedimento del 24 aprile 2014, il nulla osta all'avvio della procedura di nomina degli organi ordinari dell'Istituto stesso.

Passando al merito della proposta di nomina, segnala come il *curriculum* allegato alla proposta stessa evidenzia, in sintesi, come, dopo la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Firenze, il dottor Eugenio Giani sia stato assunto mediante concorso pubblico nell'ufficio legale della ASL 10F Area Fiorentina, di cui ancora risulta in ruolo in posizione di aspettativa.

Il dottor Giani ha poi maturato esperienze politiche in ambito amministrativo locale, come componente del Consiglio comunale di Firenze dal 1990 al 2014, come Assessore allo Sport del Comune di Firenze dal 1990 al 2009, come Presidente del Consiglio comunale di Firenze dal 2009 al 2014, e come componente del Consiglio regionale della Toscana dal 2011, interessandosi in tale ultima veste, in particolare, della redazione della nuova legge regionale sullo sport.

Ricorda che, nel 2009, il dottor Giani è stato eletto Presidente del Comitato provinciale CONI Firenze e dal 2013 è componente del Consiglio nazionale del CONI con delega per la Provincia di Firenze.

Il dottor Giani ricopre inoltre la carica di Presidente dell'Ente Casa Museo Buonarroti e di Presidente della Società Dante Alighieri Italiana ed è autore di diverse pubblicazioni su argomenti di carattere sportivo e culturale.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, segnala come il termine per l'espressione del

parere parlamentare sulla proposta di nomina sia già scaduto, informando peraltro che la Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha dichiarato per le vie brevi la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione prima di procedere alla nomina.

Avverte altresì che nella giornata di domani avrà luogo l'audizione informale del dottor Giani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 aprile 2015. — Presidenza del Presidente Daniele CAPEZZONE. — In-

terviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che è stata acquisita la previa intesa con la Presidente della Camera in merito alla proroga di cinque mesi del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati, spirato il 4 aprile scorso.

Propone pertanto di deliberare la suddetta proroga.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 147).

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
PRESENTATA DAI DEPUTATI PESCO E ALTRI**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/UE ed abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, relativamente all'accesso all'attività degli enti creditizi, nonché alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;

premesso che:

il suddetto schema dispone una modifica sostanziale delle disposizioni del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del Testo unico finanziario (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in particolar modo prevedendo:

a) una complessiva riforma dei requisiti degli esponenti aziendali e dei principali partecipanti al capitale, riferita sia al settore bancario e creditizio sia agli enti operanti nel settore finanziario;

b) un rafforzamento dei poteri di intervento e correttivi delle Autorità di vigilanza – Banca d'Italia e CONSOB – mediante l'introduzione del potere di *removal* che consente la rimozione di uno o più esponenti aziendali al verificarsi dei presupposti di legge;

c) l'obbligo di astensione dei soci e degli amministratori nelle delibere in cui presentino un interesse in conflitto;

d) l'abolizione della propedeuticità della previa deliberazione del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio nell'esercizio del potere regolamentare della Banca d'Italia;

considerato che:

l'articolo 1, comma 3, del TUB, così come modificato dal comma 1, lettera f), dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, elimina l'obbligo per la Banca d'Italia di adeguarsi alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio per l'ulteriore definizione – rispetto alla nozione di legge – del concetto di « stretti legami » tra banca e soggetti italiani o esteri;

l'articolo 4, comma 1, del TUB, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, elimina il potere propositivo della Banca d'Italia al Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio in materia di vigilanza, quindi per tutta la disciplina di cui al Titolo III del medesimo TUB;

il comma 6 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 12 del TUB, relativo alle modalità di emissione di obbligazioni e titoli di depo-

sito, consentendo alla Banca d'Italia di esercitare il potere di disciplinarne l'emissione da parte delle banche senza conformarsi a una preventiva delibera del CICR;

il comma 8 dell'articolo 1 del medesimo schema di decreto legislativo elimina la preventiva deliberazione del CICR anche relativamente alla disciplina – da parte della Banca d'Italia – dell'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento effettuato dalle banche comunitarie nel territorio della Repubblica Italiana;

la lettera *b*) del comma 10 dell'articolo 1 dello schema di decreto modifica il comma 9 dell'articolo 19 del TUB, escludendo il potere deliberativo del CICR in materia di acquisto di partecipazioni rilevanti negli istituti bancari;

ritenuto che:

il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio svolge una funzione di alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio e rappresenta un organo di vigilanza interamente pubblico che consente ai cittadini, seppur mediante una rappresentanza indiretta, di fissare i principi generali in materia di credito e risparmio;

alle riunioni del CICR partecipa il Governatore della Banca d'Italia, senza diritto di voto: attribuire quindi alla Banca d'Italia delle competenze, per le quali la medesima Banca d'Italia disponeva finora esclusivamente del potere propositivo, senza un adeguato confronto parlamentare, limitando altresì il coinvolgimento del Parlamento a un mero parere su un atto del Governo, sembra del tutto inopportuno;

l'eliminazione di molte delle competenze del CICR relativamente all'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio potrebbe configurarsi come una violazione dell'articolo 47 della Costituzione, il quale prevede che: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.»;

ritenuto altresì che:

l'assunzione di condotte anticoncorrenziali è dissuasa dall'applicazione di sanzioni di natura amministrativa: soprattutto in condizioni di crisi economica, l'assenza di un adeguato sistema sanzionatorio indurrebbe all'adozione di pratiche anticoncorrenziali, con grave pregiudizio per l'economia e per i consumatori; il riordino delle sanzioni amministrative previsto dallo schema di decreto legislativo non sembra soddisfare tali esigenze, in quanto il massimo edittale delle sanzioni previste è pari al 10 per cento del fatturato, ma la nozione di fatturato non sembrerebbe essere delucidata e qualificata: per tale motivo potrebbero crearsi delle incertezze in sede applicativa, poiché essa potrebbe essere parametrata alla singola impresa e non al valore consolidato di un gruppo di imprese e conseguentemente ciò potrebbe vanificare il suo intrinseco effetto dissuasivo, con grave pregiudizio per il sistema bancario e finanziario nel suo complesso, comportando un'ulteriore e inopportuna riduzione del sistema di tutele a favore dei consumatori;

le nuove sanzioni sembrerebbero riferirsi esclusivamente agli enti creditizi e non anche agli istituti di moneta elettronica;

il comma 15 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il quale integra l'articolo 28 del TUB, limita, anche in deroga alla normativa vigente, il diritto al rimborso delle azioni delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo nelle ipotesi in cui sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca: tale limitazione comprime le libertà costituzionalmente garantite;

la pubblicazione in forma anonima dei provvedimenti sanzionatori, per di più pubblicati non più sui giornali ma solo sul sito della Banca d'Italia, appare del tutto irragionevole e potrebbe altresì pregiudicare la stabilità dei mercati finanziari, per la sua scarsa efficacia dissuasiva rispetto

al compimento di violazioni normative pregiudizievoli per il sistema bancario e finanziario nel suo complesso;

la modifica della disciplina delle partecipazioni nelle banche di cui all'articolo 25 del TUB, operata dal comma 12 dell'articolo 1 dello schema di decreto, non sembrerebbe prevedere l'introduzione di requisiti di indipendenza per i titolari delle partecipazioni rilevanti;

la disciplina introdotta dal comma 19 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame, relativa alla vigilanza regolamentare di cui all'articolo 53 del

TUB, prevede l'obbligo di astensione per i soci e gli amministratori, in sede deliberativa, al sussistere di casi di conflitti di interesse: la mancata tipizzazione, da parte del medesimo schema di decreto legislativo, dei casi di conflitto di interesse e la mancata revisione di quelli attualmente in vigore potrebbe pregiudicare le finalità della norma introdotta;

esprime

PARERE CONTRARIO

Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti,
Ruocco, Pisano.